



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**DELIBERA N. 206/15/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TVR TELEITALIA S.R.L.,  
FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO  
LOCALE IN TECNICA DIGITALE CON IL MARCHIO “TVR TELEITALIA”  
PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA  
NELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP  
(CONTESTAZIONE N. 8/15/CORECOM TOSCANA/FASC/48/15/MS-CRC)**

## L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 novembre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*);

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante «*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*», come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS (di seguito denominato *Regolamento*);

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP, ed, in particolare, l’art. 3, comma 4;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS, del 12 novembre 2009, che delega al CORECOM Toscana, tra le altre, la funzione di “*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza televisiva locale, secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Comitato regionale per le comunicazioni Toscana*”, sottoscritta in data 16 dicembre 2009;

VISTO l’atto di accertamento e contestazione del CORECOM Toscana n. 8/15/DCA del 6 luglio 2015, notificato in data 6 luglio 2015 alla società TVR Teleitalia S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale con il marchio “*TVR Teleitalia*”, per la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 3, comma 4, della delibera n. 538/01/CSP;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Con atto del CORECOM Toscana n. 8/15/DCA, veniva contestata alla società TVR Teleitalia S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale con il marchio “*TVR Teleitalia*” (e di seguito denominata *Società*), la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 3, comma 4, della delibera n. 538/01/CSP.

Il CORECOM, in particolare, nell’esercizio dell’attività di monitoraggio, oggetto di delega da parte dell’AGCOM, ha rilevato che, durante il programma “*Diretta stadio*” del 21 marzo 2015, alle ore 20.49.42, l’aiuto conduttrice “*Arianna*” pubblicizzava le caramelle “*Ricola*” nel medesimo contesto scenico del programma, ovvero in completa continuità con lo stesso, coinvolgendo anche gli ospiti.

In tal modo, dunque, la *Società* avrebbe violato l’art. 3, comma 4, della delibera n. 538/01/CSP, ove prevede che: “*I messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso*”.

## **2. Deduzioni della Società**

La *Società* ha presentato memorie difensive al CORECOM in data 5 agosto 2015 (prot. 19554/1.1.11.12.7), rilevando «*che trattasi di produzione 7 Gold, che la pubblicità è segnalata e che Arianna, a detta della produzione, non è “l’aiuto conduttrice”, ma la valletta del programma stesso. Il riferimento normativo contestato fa esplicito riferimento al conduttore del programma e l’interpretazione di codesto spettabile Corecom ci appare eccessivamente restrittiva anche in virtù dell’evidente segnalazione del carattere pubblicitario del messaggio*».

## **3. Valutazioni dell’Autorità**

In via preliminare, occorre chiarire che non riveste alcun pregio la precisazione della *Società* secondo cui la trasmissione “*Diretta Stadio*” è una produzione “*7 Gold*”. Delle violazioni della normativa in materia di pubblicità, invero, risponde il fornitore dei servizi media audiovisivi, quale responsabile editoriale della scelta dei contenuti.

Non appare condivisibile, parimenti, il rilievo secondo cui la disposizione in parola si applicherebbe solo al conduttore principale, e non anche alla “*valletta*” che affianca il conduttore. La “*valletta*”, difatti, è l’aiutante di scena del conduttore, e da tale punto di vista, partecipa alla conduzione, seppur con un ruolo marginale.

A giustificare una simile interpretazione, oltre alla genericità del termine “*conduttore*”, depone la *ratio* della disposizione, che è quella di tutelare lo spettatore rispetto a forme pubblicitarie particolarmente invasive, in ragione dell’assenza di cambio di contesto scenico. Più nel dettaglio, la peculiarità della forma pubblicitaria in esame va ravvisata nella circostanza che lo spettatore, per seguire la trasmissione, è “*costretto*” a vedere anche la pubblicità. Ne risulta la particolare forza del messaggio

pubblicitario, che beneficia dell'attenzione che lo spettatore già rivolge al programma e del conseguente abbassamento di difese rispetto al contenuto pubblicitario del messaggio. Quel che rileva ai fini dell'applicazione della norma, dunque, è l'identità del contesto scenico, e non il ruolo in concreto assunto dal conduttore.

Con riferimento al caso di specie, l'assenza di cambio di contesto scenico e la conseguente realizzazione dello scopo della norma violata è resa evidente dalla modalità in cui si struttura la comunicazione commerciale. Nel corso del commento della partita Milan-Cagliari, il conduttore chiama in scena "Arianna" dicendole "*Dai Arianna tocca a te pensaci tu a dare una mano a Tiziano*". Arianna, a questo punto, si avvicina verso il centro dello studio, dicendo: "*Tiziano, sì sì arrivo con questa bella scatola di Ricola, fiori di sambuca questa sera, come sempre, rinfrescante per la tua bocca e per la tua gola, una caramella svizzera che conosci benissimo (...) tutto per te*". Segue la reazione del cronista sportivo, il quale, una volta ricevuto il pacchetto di caramelle "Ricola", lo stringe, lo rivolge verso lo schermo e mentre continua a commentare la partita, esclama "*Ti amo Ricola*", "*Grazie di esistere Ricola*", "*E andiamo con Ricola*", e "*Andiamo Milan con Ricola*".

La presentazione del prodotto, dunque, non solo è avvenuta senza cambio di contesto scenico, ma è stata perfettamente integrata nel corso della trasmissione, con conseguente accostamento tra prodotto pubblicizzato e oggetto della trasmissione, che è esattamente ciò che la norma vuole evitare.

Alla luce di quanto sin qui segnalato, appare del tutto privo di pregio l'argomento della Società secondo cui "*l'interpretazione del Co.re.com. apparirebbe troppo restrittiva [sic] anche in virtù dell'evidente segnalazione del carattere pubblicitario del messaggio*". Invero, a prescindere dalla considerazione che la scritta pubblicità si nota con difficoltà per le modalità di evidenziazione utilizzate (la scritta è posta in alto a destra con caratteri chiari e sottili), si deve considerare che il rispetto di tale formalità è richiesto espressamente dall'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP. Non si comprende, dunque, per quale ragione il rispetto di un obbligo previsto da una disposizione diversa da quella contestata dovrebbe far venir meno l'illegittimità della condotta che si pone in violazione di quest'ultima;

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) ad euro 25.822,80 (venticinquemilaottocentoventidue/80), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui all'art. 51, comma 1, *lett. c)*, 51, comma 2, *lett. a)*, e 51, comma 5, del *Tusmar* per ciascuna delle violazioni contestate;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), pari al minimo edittale della sanzione, al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Le violazioni commesse dalla *Società* devono ritenersi di entità lieve trattandosi di episodi isolati, tali da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose**

La *Società* non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

#### **C. Personalità dell'agente**

La *Società*, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito nazionale, risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Le stesse, in considerazione del fatturato in possesso dell'Informativa Economica di Sistema realizzato dalla società nell'esercizio di bilancio 2014, pari ad euro 1.373.883,00 (unmilionetrecentosettantatremilaottocentottantatre/00) e della sussistenza di una perdita di esercizio pari ad euro 37.789,00 (trentasettemilasettecentottantanove/00), risultano tali da giustificare l'applicazione del minimo edittale;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ACCERTA**

che la società TVR Teleitalia S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale con il marchio "*TVR Teleitalia*", cod. fisc. 01657750483 e P.IVA 00502240971, con sede legale in Via del Biancospino 29/B, Campi Bisenzio (FI), ha violato le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 4, della delibera n. 538/01/CSP, per aver trasmesso, in data 21 marzo 2015, alle ore 20.49.42, una pubblicità priva delle relative segnalazione in sovraimpressione;

### **ORDINA**

alla predetta *Società* di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 4, della delibera

n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

### **INGIUNGE**

alla citata *Società* di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 206/15/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 206/15/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.  
Napoli, 18 novembre 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim***  
Antonio Perrucci